

(N. 30)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Emissione, da parte della Banca d'Italia,  
di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello da lire mille.

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, all'articolo 3 stabilisce che i biglietti che la Banca d'Italia ha facoltà di emettere sono dei tagli da lire 50, 100, 500 e 1000.

Il Tesoro, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 396, che gli dava facoltà, fino a sei mesi dalla conclusione della pace, di derogare al disposto del succitato articolo 3, consentì a suo tempo alla Banca d'Italia di fabbricare anche titoli provvisori equivalenti a biglietti di banca da L. 5000, 10.000 e 25.000.

Ovvie ragioni inerenti alla ulteriore diminuzione del potere d'acquisto della lira ed alle esigenze degli scambi hanno successivamente reso necessario autorizzare la Banca d'Italia, a mettere in circolazione i detti titoli provvisori limitatamente, però, ai tagli da L. 5000 e 10.000 e di approntare frattanto i biglietti definitivi di tali tagli: autorizzazione che è

stato possibile concedere in forza della accennata facoltà.

È evidente che con la scadenza del termine suindicato (24 giugno 1948) qualora non venisse prorogata la facoltà in parola, non si potrebbero concedere alla Banca d'Italia ulteriori autorizzazioni per la fabbricazione dei biglietti, o titoli equivalenti, di tagli superiori a quelli previsti dal citato articolo 3, e la Banca stessa dovrebbe limitarsi ad emettere soltanto biglietti da L. 50, 100, 500 e 1.000.

Poichè le ragioni che consigliarono la messa in circolazione dei titoli provvisori da L. 5.000 e 10.000 e la fabbricazione dei corrispondenti biglietti normali permangono tuttora, nè accennano a cessare, si è ravvisata la necessità di predisporre l'unito disegno di legge col quale si autorizza la Banca d'Italia ad emettere, previa determinazione del Tesoro, d'accordo con il Governatore della Banca stessa, biglietti e titoli equivalenti anche di tagli superiori a quello di L. 1.000.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere, su determinazione da adottarsi dal Ministro del Tesoro d'accordo col Governatore della Banca medesima, biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello massimo indicato nell'articolo 3 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.